



PROCEDIMENTO 3: AGIBILITA'

REQUISITI

Il procedimento è disciplinato dall'art.25 del D.P.R. 380/2001.

Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente e le prescrizioni del Regolamento edilizio e viene rilasciato con riferimento ai seguenti interventi:


- Nuove costruzioni;
- Ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
- Interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.

Entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori, il soggetto titolare del Permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a presentare allo Sportello unico per l'edilizia la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata dalla seguente documentazione:

- Richiesta di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità;
- Dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell'opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine all'avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;
- Dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui all'art.1 della legge 9 gennaio 1991 n.10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto;
- Certificazione ai sensi del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. e nel rispetto delle disposizioni e prescrizioni della D.G.R. n.5018/2007 e s.m.i.

ITER PROCEDURALE

Modulistica → Modello 08.0 – AGIBILITA'; Modello 08A.0 – AGIBILITA' ATTIVITA' PRODUTTIVE



COSTI